

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

P.Iva: 00182160796

Rep. n°/.....

Schema Concessione lotto cimiteriale destinato alla costruzione di un'edicola funeraria privata (tipologia n.) nel Cimitero comunale di Squillace.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno (.....) addì (.....) del mese di nell'Ufficio di Segreteria presso la residenza comunale in piazza Municipio, n° 1 a Squillace, avanti a me dott.ssa Giuseppina Ferrucci Segretario Comunale del Comune di Squillace, codice fiscale FRRGPP67S46A265J, previa rinuncia ai testimoni fattane concordemente dalle parti e con il mio consenso, sono personalmente comparsi:

- ❖ L'arch., nato a il; in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace, il quale mi dichiara di agire in questo atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Squillace con sede in Piazza Municipio n. 1, C.F. 00182160796, che rappresenta in forza del Decreto Sindacale n. del
- ❖ Il Sig., nato a il, codice fiscale, residente a in via n. che, ad ogni effetto di legge, dichiara di trovarsi con il proprio coniuge in regime patrimoniale di, di seguito per brevità indicata anche semplicemente **“concessionario”**.

PREMESSO CHE

- con deliberazione di G.C. n. del sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree relative all'ampliamento del cimitero da destinarsi a costruzione di tombe di famiglia;
- con determinazione n. del, è stato assegnato e concesso, per la costruzione di un'edicola funeraria, al Sig. il lotto cimiteriale n., delle dimensioni di mq, al prezzo di euro
- l'interessato ha provveduto a versare la somma di euro (.....), quale corrispettivo per diritti di concessione, per sé e per la propria famiglia, dell'area cimiteriale contraddistinta con il n. della tavola n. 1 del progetto approvato con la D.G.C. n. del, con bonifico bancario n. del

Tutto ciò premesso, le parti come sopra menzionate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - PREMESSA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'Arch., Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace, assegna al Sig., nato a il, C.F., e residente a in via, per anni 99 (novantanove), salvo rinnovo, la concessione dell'area cimiteriale di mq, contraddistinta con il n. nella tavola n. 1 del progetto approvato con la D.G.C. n. del, per la costruzione di una cappella funeraria, per sé e per la propria famiglia.

Art. 3 - CONDIZIONI GENERALI

La presente concessione si intende fatta ed accettata fra le parti ed operativa alle condizioni e prescrizioni risultanti dalla legge, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dal regolamento di polizia mortuaria, nonché da tutte quelle altre disposizioni che potranno, dal Governo o dal Comune, in seguito ed in proposito emanarsi.

Art. 4 - TITOLI EDILIZI E TEMPI

La costruzione della tomba è subordinata all'ottenimento del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Squillace. Il Permesso va richiesto entro 1 anno dalla stipula del presente contratto, e si dovranno rispettare i termini di inizio e fine fissati nel Permesso medesimo. È concessa la richiesta di una sola proroga del termine di inizio o di fine dei lavori per una durata massima di 1 anno. Tra la richiesta del Permesso di Costruire e il suo rilascio non potranno superarsi sei (6) mesi salvo ritardi dovuti solo ed esclusivamente all'ufficio comunale.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche suddette la concessione deve intendersi decaduta senza ulteriore formalità fatto salvo il diritto di parziale rimborso determinato secondo quanto disposto dal secondo comma del successivo art. 10.

Art. 5 - COMUNICAZIONE NOMINATIVO RAPPRESENTANTE

Il concessionario si impegna a comunicare o a far comunicare dagli aventi causa al Comune di Squillace ogni variazione sulla persona che dovrà rappresentare gli interessi familiari nei rapporti con l'Amministrazione Comunale in conseguenza della presente concessione.

Art. 6 - SPESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE CAPPELLA

Le spese di realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro tipo di spesa connessa alla realizzazione ed al mantenimento in stato di decoro della cappella funeraria faranno carico al concessionario ed in caso di morte ai suoi eredi. Ad essi si sostituirà il Comune in caso di inadempienza con rivalsa o rimborso, fatta salva la revoca della concessione prevista negli articoli seguenti.

Art. 7 - RESPONSABILITA' ALLA SEPOLTURA

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità verso il concessionario in caso di alterazioni che venissero arrecate alla sepoltura concessa, per qualsiasi causa di forza maggiore.

Art. 8 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario ogni spesa legata alla tumulazione e all'estumulazione delle salme e ogni altro emolumento connesso alla gestione della sepoltura delle salme.

Rimane a carico del concessionario il pagamento all'Amministrazione Comunale, o al gestore nel caso di affidamento a ditta esterna del servizio, del canone annuale per l'eventuale allaccio all'illuminazione cimiteriale secondo il canone vigente.

Art. 9 - DIRITTO D'USO E SUBENTRO IN CASO DI MORTE

Il diritto di uso delle sepolture è riservato al concessionario e ai suoi familiari. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari e previa approvazione da parte della Giunta Comunale, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari. La cappella funeraria e i loculi in essa realizzati non possono

essere oggetto di lucro o di speculazione e non può essere oggetto di cessione tra privati, per qualsiasi titolo o causa, del diritto d'uso della sepoltura.

Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali sono tenuti a comunicare detta circostanza all'Amministrazione Comunale entro un anno dalla morte del concessionario per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione. Nella stessa comunicazione devono designare il nominativo di cui al precedente art. 7. Inoltre in questa è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.

Art. 10 - RINUNCIA

In caso di rinuncia del lotto non ancora edificato il concessionario avrà diritto al seguente rimborso:

- a) Rimborso del 90% in caso di rinuncia entro un anno dal presente contratto;
- b) Rimborso dell'80% in caso di rinuncia dopo un anno ed entro due anni dal presente contratto;
- c) Rimborso del 70% in caso di rinuncia dopo due anni ed entro tre anni dal presente contratto;
- d) Rimborso del 60% in caso di rinuncia dopo tre anni ed entro quattro anni dal presente contratto;
- e) Rimborso del 50% in caso di rinuncia dopo quattro anni ed entro cinque anni dal presente contratto;
- f) Decorso cinque anni non si darà luogo ad alcun rimborso.

In caso di lotto già edificato, anche solo parzialmente, il concessionario avrà diritto alla rinuncia solo a condizione che le salme, i resti e le ceneri

eventualmente presenti, abbiano già avuto altra sistemazione a carico del rinunciante. In questo caso il concessionario avrà diritto al seguente rimborso calcolato sul valore del solo manufatto esistente (escluso il suolo) stimato dall'ufficio tecnico con i prezzi vigenti al momento della concretizzazione della fattispecie:

- a) Rimborso dell'80% in caso di rinuncia entro un anno dalla prima sepoltura o dalla fine dei lavori in caso di assenza di sepolture (o scadenza del Permesso in caso di mancanza della data di fine lavori);
- b) Rimborso del 70% in caso di rinuncia dopo un anno ed entro due anni dalla prima sepoltura o dalla fine dei lavori in caso di assenza di sepolture (o scadenza del Permesso in caso di mancanza della data di fine lavori);
- c) Rimborso del 60% in caso di rinuncia dopo due anni ed entro tre anni dalla prima sepoltura o dalla fine dei lavori in caso di assenza di sepolture (o scadenza del Permesso in caso di mancanza della data di fine lavori);
- d) Rimborso del 50% in caso di rinuncia dopo tre anni ed entro quattro anni dalla prima sepoltura o dalla fine dei lavori in caso di assenza di sepolture (o scadenza del Permesso in caso di mancanza della data di fine lavori);
- e) Rimborso del 40% in caso di rinuncia dopo quattro anni ed entro cinque anni dalla prima sepoltura o dalla fine dei lavori in caso di assenza di sepolture (o scadenza del Permesso in caso di mancanza della data di fine lavori);
- f) Decorso cinque anni non si darà luogo ad alcun rimborso.

In caso di più aventi diritto è ammessa la rinuncia da parte di quelli non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

Art. 11 - DECADENZA

La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- d) Quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto, o all'avvio dei lavori o alla costruzione delle opere nei tempi previsti, oppure quando vengano accertate, una volta ultimati i lavori, difformità delle opere rispetto al progetto e il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi nel termine prescritto dall'ordinanza;
- e) Quando vi sia l'estinzione della famiglia passati 50 anni dall'ultima tumulazione;
- f) Quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

La decadenza non dà diritto al alcun rimborso.

Art. 12 - REVOCA

Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione

Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, concedendo all'avente diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo la presente concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale il trasporto delle spoglie mortali dai vecchi loculi ai nuovi.

Art. 13 - TRASFERIMENTO MANUFATTO AL COMUNE

Il manufatto costruito dal concessionario diventa, alla scadenza della concessione, o in caso di rinuncia o di decadenza, di proprietà del Comune di Squillace, fatti salvi i rimborsi e gli obblighi previsti nel presente atto.

Art. 14 - MODALITA DEL RIMBORSO

Il concessionario accetta che l'eventuale rimborso che a qualsiasi titolo possa essere riconosciuto verrà pagato al concessionario stesso o ai suoi aventi causa solo dopo l'incasso delle somme che verranno versate a seguito della riassegnazione del lotto/manufatto. Il rimborso sarà quello calcolato secondo le modalità indicate negli articoli che precedono e, a prescindere della data di effettiva restituzione, non si ha diritto a interessi o rivalutazione.

Art. 15 - RINVIO A NORME

Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché le norme generali sulle concessioni demaniali.

Art. 16 - USO DEI DATI

Il concessionario, con la sottoscrizione della presente concessione, acconsente

fin d'ora alla gestione ed alla comunicazione dei dati contenuti nel presente atto per le finalità connesse al corretto e puntuale adempimento degli obblighi, all'assolvimento degli oneri e all'esercizio dei diritti discendenti dalla presente concessione e per ogni altra finalità cui l'Ente concessionario sia legittimato.

Art. 17 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto sarà devoluta esclusivamente all'autorità giudiziaria del foro di Catanzaro in deroga all'art. 18 del C.p.C. ed in deroga all'art. 20 dello stesso Codice, con espressa esclusione dei fori facoltativi in esso previsti.

Art. 9 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del concessionario.

Il Responsabile del Settore Tecnico

.....

Il Concessionario

.....

Il giorno del mese di dell'anno, nel Palazzo Comunale di Squillace, io sottoscritto, Dott., Segretario del Comune di Squillace, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ad autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 97, comma 4, lett. C, del D. Lgs, n. 267 del 18.08.2000;

CERTIFICO

che la sottoscrizione in calce al presente atto, redatto in duplice originale è

composto da n. facciate di pagina oltre quanto della presente certificazione e le firme dei fogli intermedi, sono state apposte in mia PRESENZA e VISTA dai signori qui di seguito generalizzati, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni:

- 1) Arch. nato a il, C.F., e residente a in via, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace (C.F. 00182160796), il quale interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale agisce e si obbliga in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, esclusa ogni sua personale responsabilità, identificato mediante conoscenza diretta;
- 2) Sig. nato a il, C.F., e residente a in via, identificato mediante documento tipo "..... n.".

Il Segretario Comunale

.....